

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 242

45° anno

8 ottobre 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 242/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 242/02	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 45/2002 (ex N 428/2000) — Regione Sicilia: aiuti all'occupazione (rifi nanziamen to della legge regionale n. 30/1997) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	2
2002/C 242/03	Aiuti di stato — Italia — Aiuto C 52/2002 (ex N 833/2001) — Legge provinciale n. 6/99 «Disposizioni speciali per il settore dei trasporti» (Provincia autonoma di Trento) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	8
2002/C 242/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	15
2002/C 242/05	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia	16
2002/C 242/06	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2002/40/CE del Consiglio ⁽¹⁾	17
2002/C 242/07	Avviso di scadenza di misure antidumping	18
	Fondazione europea per la formazione professionale	
2002/C 242/08	La Fondazione europea per la formazione professionale adotta il codice di buona condotta amministrativa	19

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

2002/C 242/09

Iniziativa del Regno del Belgio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria ... 20

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 242/10

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) 24

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 ottobre 2002

(2002/C 242/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9808	LVL	lats lettoni	0,593
JPY	yen giapponesi	121,84	MTL	lire maltesi	0,4124
DKK	corone danesi	7,4273	PLN	zloty polacchi	4,0784
GBP	sterline inglesi	0,6265	ROL	leu rumeni	32378
SEK	corone svedesi	9,0918	SIT	tolar sloveni	228,52
CHF	franchi svizzeri	1,4621	SKK	corone slovacche	41,926
ISK	corone islandesi	85,36	TRL	lire turche	1612000
NOK	corone norvegesi	7,2885	AUD	dollari australiani	1,7832
BGN	lev bulgari	1,9462	CAD	dollari canadesi	1,5608
CYP	sterline cipriote	0,57277	HKD	dollari di Hong Kong	7,65
CZK	corone ceche	30,287	NZD	dollari neozelandesi	2,0268
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7578
HUF	fiorini ungheresi	244,53	KRW	won sudcoreani	1211,97
LTL	litas lituani	3,453	ZAR	rand sudafricani	10,2248

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 45/2002 (ex N 428/2000) — Regione Sicilia: aiuti all'occupazione (rifinanziamento della legge regionale n. 30/1997)**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 242/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 2 luglio 2002, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a taluni altri aiuti di cui alla lettera che segue la presente sintesi.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato I
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**I. Procedimento**

Con lettera del 26 giugno 2000 n. 7666 (A/35346 del 29 giugno 2000), le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato il rifinanziamento, per il periodo 2000-2006, e le modifiche del regime di aiuti all'occupazione n. 692/1997, approvato dalla Commissione il 25 febbraio 1998. Dal momento che la sua entrata in vigore è subordinata all'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 87 e successivi del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero n. 428/2000. Con lettere del 31 agosto 2000, 30 marzo 2001, 28 maggio 2001, 16 novembre 2001 e 7 febbraio 2002 la Commissione ha chiesto informazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettere dell'8 febbraio 2001, 27 marzo 2001, 19 settembre 2001, 3 ottobre 2001, 22 gennaio 2002, 18 aprile 2002 e 29 aprile 2002. Il 16 gennaio 2002 si è svolta a Bruxelles una riunione tra le autorità italiane e i servizi della Commissione.

II. Descrizione della misura riguardo alla quale la Commissione avvia il procedimento

Il regime si pone l'obiettivo della creazione di posti di lavoro in una regione, la Sicilia, caratterizzata da un livello di vita anormalmente basso e da una grave forma di sottoccupazione.

La base giuridica è rappresentata dalla legge regionale n. 30/1997; l'articolo 9, paragrafo 3, della legge regionale

n. 24/2000 e l'articolo 6 della legge regionale n. 17/2001, che ampliano il campo di applicazione del regime; la legge regionale n. 9/2000 che rifinanzia la legge n. 30/1997 per il 2000; l'articolo 18, paragrafo 1, della legge regionale n. 32/2000, che rifinanzia per il periodo 2001-2006 la legge regionale n. 30/1997.

La durata del regime è limitata al 31 dicembre 2006. Il suo bilancio totale ammonta a circa 554 milioni di EUR.

Può beneficiare del regime qualsiasi impresa di qualsiasi settore, ad eccezione del settore siderurgico, attiva in Sicilia, che assuma, a tempo indeterminato, alcune categorie di lavoratori. Il regime si pone l'obiettivo della creazione di posti di lavoro ed è articolato in due parti: una parte A, relativa alla creazione di posti di lavoro non connessi alla realizzazione di un investimento, e una parte B, relativa alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento. L'aiuto è concesso sotto forma di sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di 6 anni in favore dell'assunzione, a tempo indeterminato, delle seguenti categorie di lavoratori: apprendisti, disoccupati da qualificare, disoccupati di lunga durata (oltre 24 mesi), altri disoccupati, disabili ed ex tossicodipendenti, lavoratori iscritti alle liste di mobilità, lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi. Lo stesso tipo di aiuto è previsto anche per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato e la trasformazione di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

III. Valutazione dell'aiuto

Le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, dal momento che procurano ai beneficiari un vantaggio la cui origine risale allo Stato, incidono sulla concorrenza e, infine, possono alterare gli scambi intracomunitari. La Commissione deve valutare se le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), siano applicabili al regime in oggetto.

Dal momento che si tratta di aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro connessi o meno a un investimento ⁽¹⁾, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

Parte A: aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento

La Commissione ritiene che questa parte del regime sia compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione. Richiama però l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che tali orientamenti sono in corso di revisione. La revisione potrebbe indurre la Commissione a proporre alle autorità italiane opportune misure per qualsiasi aiuto già approvato o che venga approvato prima della revisione stessa.

Parte B: aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento

Dal momento che si tratta di aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento, questa parte del regime deve essere esaminata alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, nonché, per il settore agricolo, delle regole stabilite negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle disposizioni contenute nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Al momento attuale, la Commissione nutre dei dubbi sul fatto che gli aiuti alla creazione di posti di lavoro previsti dal regime abbiano per oggetto solo i posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale, ai sensi dei punti da 4.11 a 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001.

Al momento attuale essa nutre dei dubbi anche sul fatto che l'intensità degli aiuti del regime, che può essere calcolata rispetto al totale delle spese che figurano nella base tipo, sulla base della definizione di cui al punto 4.13 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regio-

⁽¹⁾ Ai sensi del punto 4.11 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998), si ritiene che un posto di lavoro sia connesso con la realizzazione di un investimento quando riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e venga creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

nale per il periodo 2000-2006 relativa alla regione Sicilia (35 % ESN + 15 % ESL per le PMI).

Inoltre, al momento attuale, la Commissione nutre dei dubbi sul rispetto delle norme di cumulo previste dai punti da 4.18 a 4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

La Commissione non è neppure in grado di valutare, al momento attuale, se il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001, sia rispettato.

Di nuovo, la Commissione non dispone attualmente degli elementi necessari per valutare se gli aiuti agli investimenti siano compatibili, per quanto riguarda il settore agricolo, con le sezioni 4.1 e 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con le disposizioni pertinenti delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Infine, la Commissione, al momento attuale, nutre dei dubbi sul fatto che, al fine di garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati dall'aiuto siano realizzabili e sani, l'apporto del beneficiario destinato a finanziarli raggiunga almeno il 25 %, ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente lettera, la Commissione si prega di informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità del Suo paese sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della parte del regime notificato che prevede aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento e di non sollevare obiezioni nei confronti della parte del regime che prevede aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento.

I. Procedimento

1. Con lettera del 26 giugno 2000 n. 7666 (A/35346 del 29 giugno 2000), le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il rifinanziamento, per il periodo 2000-2006, e le modifiche del regime di aiuti all'occupazione N 692/97, approvato dalla Commissione il 25 febbraio 1998 ⁽²⁾.
2. Dal momento che la sua entrata in vigore era subordinata all'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 87 e successivi del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 428/2000.

⁽²⁾ GU C 130 del 28.4.1998.

3. La Commissione ha richiesto informazioni complementari con lettere del 31 agosto 2000 (D/54509), 30 marzo 2001 (D/51384), 28 maggio 2001 (D/52158), 16 novembre 2001 (D/54755) e 7 febbraio 2002 (D/50529). Le autorità italiane hanno risposto con lettere dell'8 febbraio 2001 n. 1593 (A/31192), 27 marzo 2001 n. 4129 (A/33708), 19 settembre 2001 n. 10255 (A/37368), 3 ottobre 2001 n. 11847 (A/37873), 22 gennaio 2002 n. 1003 (A/30514), 18 aprile 2002 n. 4873 (A/32946) e 29 aprile 2002 n. 5439 (A/33234).
4. Il 16 gennaio 2002 si è svolta a Bruxelles una riunione delle autorità italiane con i servizi della Commissione.

II. Descrizione

Obiettivo

5. Il regime si pone l'obiettivo della creazione di posti di lavoro in una regione, la Sicilia, caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso e in cui si ha una grave forma di sottoccupazione.

Base giuridica

6. La base giuridica è rappresentata da:
- la legge regionale n. 30/1997,
 - l'articolo 9, paragrafo 3, della legge regionale n. 24/2000 e l'articolo 6 della legge regionale n. 17/2001, che ampliano il campo di applicazione del regime,
 - la legge regionale n. 9/2000 che rfinanzia la legge n. 30/1997 per l'anno 2000,
 - l'articolo 18, paragrafo 1, della legge regionale n. 32/2000, che rfinanzia, per il periodo 2001-2006 la legge regionale n. 30/1997.

Durata e bilancio

7. La durata del regime è limitata al 31 dicembre 2006. Il bilancio totale si eleva a circa 554 milioni di EUR.

Beneficiari

8. Possono beneficiare del regime le imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quello siderurgico, operanti in Sicilia, che assumano, a tempo indeterminato, alcune categorie di lavoratori.

Oggetto del regime

9. Il regime si pone l'obiettivo della creazione di posti di lavoro e si articola in due parti: la parte A relativa alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento e la parte B relativa alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento.

Forma e intensità dell'aiuto

10. L'aiuto è concesso sotto forma di sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di 6 anni in favore dell'assunzione, a tempo indeterminato, delle seguenti categorie di lavoratori:
- apprendisti,
 - disoccupati da qualificare,
 - disoccupati di lunga durata (oltre 24 mesi),
 - altri disoccupati,
 - disabili ed ex-tossicodipendenti,
 - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
 - lavoratori in «cassa integrazione» da almeno 24 mesi.
11. Lo stesso tipo di aiuto è previsto inoltre per:
- la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
 - la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
12. La concessione degli aiuti è subordinata alle seguenti condizioni:
- non devono esservi state riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione,
 - l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero dei dipendenti dell'impresa nei 6 mesi che precedono l'assunzione. Per quanto riguarda i casi di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro e di altri contratti a tempo determinato, i lavoratori interessati non devono essere calcolati come facenti parte dell'organico dell'impresa se la trasformazione riguarda quegli stessi lavoratori.
13. Le autorità italiane hanno stimato l'aiuto medio pari al 45 % della retribuzione lorda del lavoratore.

III. Valutazione

III.1. *Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione*

14. Per valutare se le misure del regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se l'origine di tale vantaggio risalga allo Stato, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e, infine, se possano alterare gli scambi intracomunitari.
15. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la sussistenza dell'«aiuto»: costituisce aiuto la misura che procura un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitano di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata

- categoria di imprese. Nell'erogare aiuti alla promozione dell'occupazione sotto forma di sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese situate in una regione d'Italia (la Sicilia), le autorità nazionali le sgravano di una parte dei loro costi salariali, che costituiscono normali spese che un'impresa sostiene nel proprio interesse, e procurano loro in tal modo vantaggi finanziari che ne migliorano la posizione concorrenziale. Inoltre, tali misure vanno a beneficio di imprese che operano in alcune zone del territorio italiano e le favoriscono dal momento che tali misure non vengono concesse alle imprese che si trovano al di fuori di tali zone.
16. La seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 stabilisce che gli aiuti devono essere concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato reddito per i poteri pubblici: l'esonerazione per alcune imprese dal pagamento dei contributi sociali riduce infatti il gettito fiscale dello Stato.
17. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in esame minacciano di falsare la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare, dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in altri Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite ⁽³⁾.
18. Per le ragioni suindicate, le misure in causa sono vietate in linea di massima dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste da detto trattato.

III.2. *Legittimità del regime*

19. Poiché si tratta di misure non ancora entrate in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi di notifica in conformità con l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

III.3. *Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune*

20. Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

21. Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).
22. Poiché si tratta di aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, connessi o non connessi a un investimento ⁽⁴⁾, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

L'ammissibilità della regione

23. La Commissione ricorda che, con la decisione del 1° marzo 2000, ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, relativamente alle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato ⁽⁵⁾. Ai sensi di detta carta, la regione Sicilia è una regione assistita in virtù di detta deroga.

Parte A: aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento

24. Poiché si tratta di aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento, questa parte del regime deve essere esaminata alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione ⁽⁶⁾.
25. Tali orientamenti precisano che la Commissione riserva un parere favorevole agli aiuti volti alla creazione netta di occupazione, cioè degli aiuti concessi in funzione del numero di posti di lavoro creati e:

- riguardanti i lavoratori che non hanno ancora trovato un posto di lavoro o che hanno perso l'impiego precedente e
- destinate alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, oppure

⁽³⁾ Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

⁽⁴⁾ Ai sensi del punto 4.11 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998), si ritiene che un posto di lavoro sia connesso con la realizzazione di un investimento quando riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e venga creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

⁽⁵⁾ GU C 175 del 24.6.2000.

⁽⁶⁾ GU C 334 del 12.12.1995.

- volte a incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro in tutto il territorio; in quest'ultimo caso è sufficiente che il posto di lavoro da occupare si sia reso vacante in seguito a una partenza naturale e non a un licenziamento.
26. Detti orientamenti stabiliscono altresì che la Commissione debba accertarsi che «l'entità dell'aiuto non ecceda quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro», e che sia garantita una certa stabilità occupazionale.
27. Per quanto riguarda l'assunzione degli apprendisti, dei disoccupati da qualificare, dei disoccupati di lunga durata, degli altri disoccupati e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la Commissione osserva che gli aiuti in questione soddisfano le condizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione per quanto riguarda la creazione netta di posti di lavoro. In effetti:
- gli aiuti in questione hanno l'effetto di procurare un posto di lavoro a soggetti che non l'hanno ancora trovato o che hanno perso il precedente impiego, e sono assegnati in funzione del numero di posti di lavoro creati;
 - gli aiuti non eccedono quanto necessario per incitare alla creazione di posti di lavoro, tenuto conto degli svantaggi di cui soffre la regione [negli anni 1998, 1999 e 2000 il tasso di disoccupazione nella regione Sicilia si elevava rispettivamente al 24,1 %, 24,8 % e 24,2 %; il tasso di disoccupazione dei giovani di età inferiore a 25 anni negli stessi anni si elevava al 53 %, 60,2 % e 58,5 % ⁽⁷⁾].
28. Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi, la Commissione rileva che la loro situazione è del tutto paragonabile a quella dei disoccupati propriamente detti. In effetti, poiché la cassa integrazione interviene soprattutto nell'ambito di processi di ristrutturazione che richiedono tagli all'organico, è altamente probabile che i lavoratori in cassa integrazione già da 24 mesi saranno i primi a perdere il posto di lavoro. Per tale ragione occorre considerare che la situazione di potenziale disoccupazione insita nella cassa integrazione corrisponde in realtà, nel caso di un lavoratore che vi si trovi da più di 24 mesi, ad una situazione di disoccupazione effettiva. Per i motivi espressi al punto precedente, le misure a favore di questa categoria di lavoratori rispettano pertanto le condizioni previste dagli orientamenti per quanto riguarda gli aiuti alla creazione netta di nuovi posti di lavoro.
29. Per quanto riguarda la trasformazione dei contratti a tempo determinato e di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, va ricordato che gli orientamenti indicano anche che la Commissione considererà attentamente le modalità del contratto di lavoro, quali, in particolare, «l'obbligo di effettuare l'assunzione nel quadro di un contratto a tempo indeterminato o di durata sufficientemente lunga».
30. La trasformazione di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non crea posti di lavoro supplementari, poiché essi esistono già; tali posti, tuttavia, non hanno carattere stabile.
31. Come ha già osservato la Commissione ⁽⁸⁾, la trasformazione di contratti a tempo determinato e di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato non può essere assimilata né alla categoria della creazione di nuovi posti di lavoro né a quella di mantenimento dell'occupazione: le misure di trasformazione presentano difatti caratteristiche particolari che riguardano la stabilizzazione di impieghi precari. Il valore aggiunto è di conseguenza costituito dalla «creazione netta di posti di lavoro stabili», che non esistevano in precedenza.
32. La Commissione ritiene che, anche se gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione non prevedono tale tipo di intervento, essi si richiamano al concetto di stabilità dell'occupazione come valore positivo: le modalità del contratto di lavoro sono oggetto di una valutazione della Commissione che le approva solo se sono tali da garantire all'impiego un carattere sufficientemente duraturo.
33. La Commissione esprime di massima un parere favorevole nei confronti di alcuni aiuti per la trasformazione di posti di lavoro a tempo determinato in impieghi a tempo indeterminato. Tuttavia, come precisano gli orientamenti, tale parere è subordinato a:
- l'obbligo di non aver licenziato personale nei 12 mesi precedenti la trasformazione,
 - l'obbligo di realizzare un aumento dei posti di lavoro rispetto a quelli esistenti nell'impresa nei 6 mesi precedenti la trasformazione, al netto dei posti che beneficiano della trasformazione stessa.
34. Ciò permette alla Commissione di garantire che l'aiuto in questione, oltre a permettere la stabilizzazione di impieghi precari, comporti un valore aggiunto costituito dalla creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano in precedenza, e quindi di accertare che non si tratti della semplice sostituzione di un dipendente licenziato o collocato in pensione.
35. Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che nel caso in esame l'obbligo della creazione netta di posti di lavoro sia soddisfatto, poiché il numero dei dipendenti è calcolato al netto dei posti di lavoro creati con contratti a tempo determinato o a carattere non duraturo.
36. Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'assunzione di disoccupati disabili ed ex tossicodipendenti, va constatato che si tratta effettivamente di categorie a rischio di emarginazione sociale, e che le condizioni previste dagli orientamenti comunitari in materia di assunzione di lavoratori «che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro» sono soddisfatte.

⁽⁷⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁸⁾ Cfr. l'aiuto di Stato N 692/97 e C 49/98.

37. La Commissione attira tuttavia l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione sono in corso di revisione. Tale revisione degli orientamenti potrebbe portare la Commissione a proporre alle autorità italiane di adottare misure opportune relativamente ai regimi sinora approvati o che lo saranno alla luce della vigente disciplina.

Parte B: aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento

38. Poiché si tratta di aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento, questa parte del regime deve essere esaminata alla luce degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale⁽⁹⁾, dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽¹⁰⁾, per il settore agricolo, dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽¹¹⁾ e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, dei criteri stabiliti nelle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽¹²⁾.

39. Al momento attuale, la Commissione ha dei dubbi sul fatto che gli aiuti alla creazione di posti di lavoro previsti dal regime abbiano come unico oggetto i posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento, ai sensi dei punti da 4.11 a 4.14 degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001.

40. Al momento attuale, la Commissione ha dei dubbi anche sul fatto che l'intensità degli aiuti del regime, che può essere calcolata rispetto al totale delle spese che figurano nella base tipo definita al punto 4.13 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 relativa alla regione Sicilia (35 % ESN + 15 % ESL per le PMI).

41. Inoltre, la Commissione ha dei dubbi, al momento attuale, sul fatto che siano rispettate le regole di cumulo previste dai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

42. Al momento attuale la Commissione non è ancora in grado di determinare se il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001, sia rispettato.

43. Inoltre, la Commissione non ha elementi, al momento attuale, per valutare se gli aiuti agli investimenti sono compatibili, per il settore agricolo, con i punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, con i criteri stabiliti nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

44. Infine, al momento attuale, la Commissione ha dei dubbi sul fatto che, al fine di garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano realizzabili e sani, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento raggiunga almeno il 25 %, ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e dell'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

IV. Conclusioni

45. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione:

- ha deciso di considerare la parte A del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento, compatibile con il trattato CE,
- invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile per la valutazione della parte B del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento, entro un mese dalla data di ricezione della presente. Invita inoltre le autorità del Suo paese a trasmettere immediatamente una copia di questa lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

46. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.»

⁽⁹⁾ GU C 74 del 10.3.1998.

⁽¹⁰⁾ GU L 10 del 13.1.2001.

⁽¹¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2000.

⁽¹²⁾ GU C 19 del 20.1.2001.

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 52/2002 (ex N 833/2001) — Legge provinciale n. 6/99 «Disposizioni speciali per il settore dei trasporti» (Provincia autonoma di Trento)**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 242/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 24 luglio 2002, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei trasporti
Direzione A
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 41 04.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**1. Procedimento**

Il 3 maggio 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare alcuna obiezione nei confronti della Legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999 (aiuto di Stato N 42/2000). Con lettera del 27 novembre 2001, protocollata dal Segretariato generale il 3 dicembre 2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le «Disposizioni particolari per il settore del trasporto» contenenti la disciplina attuativa della predetta legge. La notificazione è stata protocollata dal Segretariato generale della Commissione con il N 833/01.

Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera D(02) 1665 del 1° febbraio 2002. La risposta a questa lettera è pervenuta con lettera raccomandata del 5 aprile 2002, protocollata col numero DG TREN A/56228.

L'11 marzo 2002 si è svolta una riunione tra rappresentanti della Commissione e della Provincia autonoma di Trento. Un'ultima lettera è stata inviata dalla Commissione alle autorità italiane il 12 aprile 2002. La risposta è pervenuta con lettera del 17 maggio 2002, protocollata il 28 maggio 2002 (SG A/5459). Una seconda riunione tra rappresentanti della Commissione e della Provincia autonoma di Trento ha avuto luogo il 30 maggio 2002.

2. Descrizione dell'aiuto

Il provvedimento è finalizzato ad incoraggiare il trasferimento del traffico delle merci verso vettori diversi da quelli stradali,

sostenendo gli investimenti per il trasporto su rotaia o per sistemi alternativi al trasporto su ruota; un altro obiettivo è la riduzione dell'impatto ambientale del trasporto su ruota attraverso la concessione di contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto dotati di tecnologie che riducono l'inquinamento ambientale e che superano gli standard ecologici obbligatori. Infine, un ulteriore obiettivo consiste nel fornire un sostegno alla formazione di consorzi fra imprese del settore, in quanto forme di aggregazione che aumentano l'efficienza, le economie di scala e le potenzialità gestionali in un contesto locale caratterizzato da un'alta polverizzazione degli operatori.

La legge provinciale eroga aiuti a piccole o medie imprese⁽¹⁾ e a consorzi operanti nel settore dell'autotrasporto per conto terzi che svolgono attività di trasporto intermodale⁽²⁾ o attività di trasporto ferroviario e attività connesse ai trasporti terrestri purché connesse al trasporto ferroviario intermodale o al trasporto di merci o di persone.

L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzioni in conto capitale per la sostituzione dei veicoli e per il loro adeguamento al fine di raggiungere più elevati standard ambientali. Inoltre, vengono erogati contributi agli investimenti esclusivamente destinati al trasporto intermodale e aiuti ad investimenti specificamente diretti alle PMI che svolgono attività di trasporto di merci e di persone.

(¹) Ai sensi della definizione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle imprese di piccole e medie dimensioni (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(²) Ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sulla fissazione di norme comuni per taluni tipi di trasporto combinato e di merci fra gli Stati membri (GU L 368, del 17.12.1992, pag. 38).

3. Valutazione dell'aiuto

Il regime proposto prevede che i beneficiari prescelti ricevano contributi pubblici per le spese di investimento in attrezzature per il trasporto intermodale e in veicoli stradali, mentre altre imprese — italiane o di altri Stati membri — anch'esse attive in questo settore, non ricevono tali contributi per le loro attività di trasporto. Di conseguenza, le misure previste dalla legge provinciale rafforzano la posizione concorrenziale dei beneficiari rispetto ad altri operatori attivi negli scambi tra Stati diversi. La Commissione osserva che l'accesso al mercato del settore dei trasporti in questione — trasporto combinato e trasporto stradale — è stato liberalizzato dalle pertinenti disposizioni del trattato e del diritto comunitario derivato⁽³⁾.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che il regime notificato comporti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, cioè di aiuti vietati — in linea di principio — dalla normativa comunitaria, a meno che non vengano ritenuti compatibili con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato o dal diritto comunitario derivato.

Lo sviluppo di attività che trasferiscono il traffico dalla strada verso altri modi di trasporto è un processo di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato⁽⁴⁾. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato costituisca la base giuridica adeguata per valutare il regime in questione.

In armonia con la sua prassi consolidata, la Commissione ritiene che gli aiuti pubblici inerenti gli investimenti in attrezzature per la movimentazione delle unità di carico, gli aiuti per gli investimenti in sistemi informativi e gli aiuti per l'acquisizione di unità di carico intermodali debbano essere valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE⁽⁵⁾.

Gli aiuti per investimenti in fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature effettuati dalle PMI per il trasporto di merci e persone possono considerarsi compatibili con il trattato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE alle imprese di piccole e medie dimensioni⁽⁶⁾.

Aiuti all'investimento in autoveicoli atti a trasportare fino a nove persone

Il regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori

⁽³⁾ Per il trasporto combinato cfr. l'articolo 43 e l'articolo 49 del trattato CE e la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, citata alla nota precedente. Per il trasporto stradale cfr. il regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10) e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del 22 giugno 1993 (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. le seguenti decisioni della Commissione: 8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); decisione del 4 maggio 1999 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); decisione N 598/98 del 9 dicembre 1998 — Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); decisione C 2/97 del 21 gennaio 1997 — Paesi Bassi (GU C 93 del 22.3.1997, pag. 11).

⁽⁵⁾ Cfr. le seguenti decisioni della Commissione: 4 maggio 1999, C 21/98 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); 8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); 26 ottobre 1999, N 293/99 — Belgio (VIK) (GU C 55 del 26.2.2000, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro⁽⁷⁾, autorizza unicamente il trasporto di cabotaggio effettuato con «veicoli» atti a trasportare più di nove persone — compreso il conducente — e destinati a tale scopo (articolo 2, paragrafo 4)⁽⁸⁾. Pertanto, in merito a questo particolare aiuto all'investimento ed in assenza di una normativa comunitaria che liberalizza tale mercato, la Commissione ritiene che, nel caso in esame, non sussista alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato poiché la loro concessione non incide sugli scambi fra gli Stati membri. Inoltre, l'ambito di applicazione geografica di tale aiuto è limitato al territorio della provincia di Trento e delle province confinanti.

Aiuto agli investimenti in carri ferroviari e in materiale rotabile nuovo o rigenerato

Il citato articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE alle PMI ritiene ammissibili gli aiuti agli investimenti effettuati dalle PMI in materiale rotabile ferroviario. Tuttavia, la Commissione nutre dubbi in merito alla compatibilità dell'intensità dell'aiuto notificato (25 %) con l'intensità massima dell'aiuto stabilita dall'articolo 4, paragrafo 2 (15 % per le piccole imprese e 7,5 % per le medie imprese).

TESTO DELLA LETTERA

«Dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuto in oggetto, la Commissione desidera informarLa di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti agli investimenti in carri ferroviari e in materiale rotabile nuovo o rigenerato di non sollevare alcuna obiezione nei confronti delle altre misure notificate.

I. Procedimento

1. Il 3 maggio 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare alcuna obiezione nei confronti della Legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999 (aiuto di Stato N 42/2000). Con lettera del 27 novembre 2001, protocollata dal Segretariato generale il 3 dicembre 2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le «Disposizioni particolari per il settore del trasporto» contenenti la disciplina attuativa della predetta legge. La notificazione è stata protocollata dal Segretariato generale della Commissione con il n. N 833/01.
2. Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera D(02) 1665 del 1° febbraio 2002. La risposta a questa lettera è pervenuta con lettera raccomandata del 5 aprile 2002, protocollata col numero DG TREN A/56228.

⁽⁷⁾ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10.

⁽⁸⁾ Decisione N 733/2000 della Commissione — Italia (Liguria) «Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico a mezzo taxi»; decisione N 237/99 della Commissione — Italia (Piemonte) «Regime di sovvenzioni per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale».

3. L'11 marzo 2002 si è svolta una riunione tra rappresentanti della Commissione e della Provincia autonoma di Trento. Una lettera che chiedeva un complemento di informazione è stata inviata dalla Commissione alle autorità italiane il 12 aprile 2002. La risposta è pervenuta con lettera del 17 maggio 2002, protocollata il 28 maggio 2002 (SG A/5459). Una seconda riunione tra rappresentanti della Commissione e della Provincia autonoma di Trento ha avuto luogo il 30 maggio 2002.

II. Descrizione dell'aiuto

2.1. Finalità

4. Il provvedimento è finalizzato ad incoraggiare il trasferimento del traffico delle merci verso vettori diversi da quelli stradali, sostenendo gli investimenti per il trasporto su rotaia o per sistemi alternativi al trasporto su ruota; un altro obiettivo è la riduzione dell'impatto ambientale del trasporto su ruota attraverso la concessione di contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto dotati di tecnologie che riducono l'inquinamento ambientale e che superano gli standard ecologici obbligatori. Infine, un ulteriore obiettivo consiste nel fornire un sostegno alla formazione di consorzi fra imprese del settore, in quanto forme di aggregazione che aumentano l'efficienza, le economie di scala e le potenzialità gestionali in un contesto locale caratterizzato da un'alta polverizzazione degli operatori.

2.2. Beneficiari

5. Il progetto notificato eroga aiuti a piccole o medie imprese ⁽⁹⁾ e a consorzi di piccole e medie imprese:
- operanti nel settore dell'autotrasporto per conto terzi che svolgono attività di trasporto intermodale ⁽¹⁰⁾,
 - che effettuano attività connesse ai trasporti terrestri purché connesse al trasporto ferroviario intermodale o al trasporto di merci o di persone.
6. Le autorità italiane hanno confermato che del regime potranno beneficiare tutte le imprese dell'Unione europea operanti nella provincia di Trento.
7. Inoltre, il regime prevede che le grandi imprese possano beneficiare degli aiuti soltanto previa notifica e autorizzazione del singolo progetto di aiuto. La Commissione ritiene tuttavia che aiuti siffatti, erogati a grandi imprese, esulino dall'esame effettuato dalla Commissione del presente regime, notificato come N 833/01. La presente decisione si limiterà pertanto a valutare e ad esonerare gli aiuti previsti per le piccole e medie imprese e non pregiudica in alcun modo eventuali future notifiche di aiuti per le grandi imprese.

⁽⁹⁾ Ai sensi della definizione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle imprese di piccole e medie dimensioni (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sulla fissazione di norme comuni per taluni tipi di trasporto combinato e di merci fra gli Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

2.3. Forma dell'aiuto

8. Verranno concesse sovvenzioni in conto capitale il cui versamento può avvenire in un'unica soluzione o in rate annuali. Il contributo è erogato dopo l'effettuazione delle spese. Tuttavia, per le domande di contributo di importo superiore ai 500 000 EUR, comprendenti investimenti immobiliari, è ammessa l'erogazione anticipata delle prime due rate di contributo, dopo l'atto di concessione. L'erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipato, aumentato annualmente del tasso legale di interesse.

2.4. Spese ammissibili ed intensità dell'aiuto

9. Sostituzione dei veicoli [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), delle «Disposizioni particolari per il settore del trasporto»]; la sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni con veicoli nuovi che consentano il raggiungimento di più elevati standard in tema di tutela dell'ambiente di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore. Sono quindi esclusi gli standard adottati ma non ancora entrati in vigore. Il versamento del contributo è subordinato alla prova che il veicolo oggetto di sostituzione sia stato rottamato oppure alienato a paesi non appartenenti all'area CEMT ⁽¹¹⁾; verrà erogato un importo massimo pari al 40 % dei costi differenziali di investimento necessari per raggiungere i più elevati standard ambientali.
10. Adeguamento dei veicoli [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)], finalizzato alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose allo scopo di realizzare standard più elevati in tema di tutela dell'ambiente di quelli previsti dalla normativa nazionale comunitaria in vigore; sarà erogato soltanto un importo massimo pari al 40 % dei sovraccosti di investimento sostenuti per conseguire una tutela ambientale di livello superiore a quello prescritto dalla vigente normativa.
11. Terreni [articolo 3, paragrafo 1, lettera c)]; per le piccole e medie imprese sono consentite intensità di aiuto fino a un massimo di 15 % per le piccole imprese e fino a un massimo di 7,5 % per le medie imprese.

Aiuti agli investimenti esclusivamente destinati al trasporto intermodale

12. Beni di investimento, software e hardware [articolo 3, paragrafo 2, lettera a)]; beni di investimento necessari per effettuare la movimentazione, la manipolazione e il trasporto di merci da vettori su ruote a vettori su rotaia. Il software e l'hardware devono essere esclusivamente utilizzati per realizzare le suddette attività di movimentazione, manipolazione e trasporto. L'intensità massima dell'aiuto può arrivare al 30 % dei costi ammissibili.

⁽¹¹⁾ CEMT/ECMT — Conferenza europea dei ministri dei Trasporti; organo intergovernativo istituito con un accordo sottoscritto a Bruxelles il 17 ottobre 1953. Attualmente, sono membri del CEMT i 15 Stati dell'Unione europea, nonché molti altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

13. Casse mobili e containers, semirimorchi esclusivamente progettati per il trasporto combinato e ammodernamento dei semirimorchi per adattarli al trasporto intermodale [articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e lettera d)]. Restano quindi esclusi gli aiuti per l'investimento in containers per il trasporto marittimo, che non sono espressamente progettati per il trasporto combinato. I contributi che possono essere concessi agli investimenti in attrezzature non devono superare il 40 % della differenza tra il costo di un'unità per il trasporto combinato e una corrispondente unità per il trasporto su strada. Sono pertanto esclusi gli aiuti all'investimento in containers marittimi (ISO serie 1) che non sono specificamente progettati per il trasporto combinato.
14. Interventi di ammodernamento di carri ferroviari destinati al trasporto intermodale [articolo 3, paragrafo 2, lettera f)], finalizzati a ridurre i costi di gestione mediante uno o più dei seguenti interventi: individuazione della posizione sul territorio dell'Unione europea, accoppiamento automatico, controllo e verifica automatica del sistema frenante e dei sistemi di rotolamento. Sono ammissibili solamente i costi di ammodernamento nella misura del 25 %.
15. Carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato [articolo 3, paragrafo 2, lettera e)]; l'intensità massima è pari al 25 % dei costi ammissibili sostenuti dalle piccole e medie imprese.

Aiuti agli investimenti specificamente finalizzati alle PMI che trasportano merci e persone

16. Fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature (articolo 3, paragrafo 3); l'intensità dell'aiuto ammessa può essere al massimo del 15 % per le piccole imprese e del 7,5 % per le medie imprese. Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le attrezzature non comprendono i mezzi di trasporto né le attrezzature di trasporto.
17. Autoveicoli atti a trasportare fino a nove persone compreso il conducente per le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di persone (articolo 3, paragrafo 4). Si intende che il limite si riferisce alla capacità complessiva di trasporto dell'impresa e non al singolo veicolo in sua disponibilità. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: utilizzo esclusivo dei veicoli e ambito di trasporto geograficamente circoscritto al territorio della provincia e a quello delle province confinanti; per considerare l'attività aziendale ristretta a tale ambito l'impresa non deve svolgere alcuna prestazione all'esterno dello stesso, anche se in eventualità del tutto occasionali o accidentali. L'intensità di aiuto consentita è pari al 15 % per le piccole imprese e al 7,5 % per le medie imprese.

2.5. Cumulabilità

18. La presentazione della domanda di contributo comporta il divieto di presentare altre domande di contributo per la medesima iniziativa, nonché l'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espressioni e diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. La violazione di queste disposizioni comporta il diniego del contributo o

la revoca totale dei contributi già concessi, nonché la restituzione, da parte dell'impresa, di un importo pari a quattro volte quello erogato (articolo 12, paragrafo 7). Nell'ipotesi di cumulo di misure di aiuto diverse previste dal regime, il contributo non deve superare le percentuali massime valide per ciascuna misura.

2.6. Procedura e misure nell'ipotesi di mancata osservanza

19. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità»⁽¹²⁾, le domande relative agli aiuti previsti dalla legge sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo.
20. La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi sono stati concessi per un periodo minimo di 3-5 anni (per i beni mobili) e di 10 anni (per i beni immobili). In caso di mancata osservanza degli obblighi suddetti i contributi vengono parzialmente o totalmente revocati (articolo 13 delle Disposizioni particolari).

2.7. Stanziamenti di bilancio e durata del regime di aiuto

21. Le disposizioni in oggetto entrerebbero in applicazione dalla data di autorizzazione del regime da parte della Commissione e fino al 31 dicembre 2006.
22. Non sono previsti stanziamenti di bilancio specificamente finalizzati al settore trasporti; gli importi corrispondenti vengono attinti ad un qualsiasi fondo per investimenti.

(in euro)

Contributi una tantum	2002	2003	2004	2005	2006
Settore artigianale	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Industria	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Cooperative	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Commercio	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Totali	850 000				

Contributi pluriennali erogabili in più rate	2002	2003	2004	2005	2006
Settore artigianale	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Industria	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Cooperative	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Commercio	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Totali	875 000				

⁽¹²⁾ Provvedimento già autorizzato con decisione della Commissione del 3.5.2000, aiuto di Stato N 42/2000.

2.8. Fondamento giuridico

23. Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e sua disciplina attuativa (progetto di regolamento «Disposizioni particolari per il settore del trasporto»).

III. Valutazione dell'aiuto

3.1. Esistenza dell'aiuto

24. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi da uno Stato membro che falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
25. A norma del regime proposto, i beneficiari prescelti riceveranno contributi pubblici a fronte delle spese di investimento effettuate in attrezzature di trasporto combinato e veicoli stradali, mentre altre imprese, italiane o di altri Stati membri, anch'esse attive in tale settore, non ricevono tali contributi. Di conseguenza, il regime in oggetto rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari nei confronti di altre imprese operanti nel settore del trasporto fra Stati. La Commissione osserva che l'accesso al mercato dei trasporti in questione — trasporto combinato ed autotrasporto — è stato liberalizzato in forza delle pertinenti disposizioni del trattato e del diritto comunitario derivato⁽¹³⁾.
26. Ciò premesso, la Commissione ritiene che il regime notificato comporti una concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, cioè di aiuti vietati — in linea di principio — dalla normativa comunitaria, a meno che non vengano ritenuti compatibili con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato o dal diritto comunitario derivato.

3.2. Esenzione del regime di aiuto

27. Il regime notificato ha il duplice scopo di incentivare il trasferimento del traffico delle merci verso vettori diversi da quelli stradali e quello di ridurre l'impatto ambientale del trasporto su strada. La Commissione ritiene che al regime notificato non possa applicarsi alcuna delle deroghe contemplate dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. Né tale regime è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
28. Inoltre, ai sensi dell'articolo 73 del trattato CE, sono considerati compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti. Anziché limitarsi alla semplice agevolazione dello sviluppo di un settore industriale, il concetto di coordinamento di cui all'articolo 73 si riferisce a un complesso di interventi programmati dallo Stato. Attualmente, alla luce degli sviluppi della libe-

ralizzazione in questo settore, la necessità di interventi finanziari dello Stato intesi a coordinare i trasporti terrestri risulta notevolmente ridotta.

29. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

«gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

30. Lo sviluppo di attività finalizzate a trasferire il traffico dalla strada ad altri modi di trasporto è un'attività di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato⁽¹⁴⁾. Pertanto, la Commissione ritiene che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato costituisca il fondamento giuridico adeguato per valutare il regime notificato.

3.3. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

31. Per quanto attiene agli aiuti per la sostituzione dei veicoli immatricolati da almeno cinque anni con veicoli nuovi [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] delle «Disposizioni particolari per il settore del trasporto» la Commissione sottolinea il fatto che in settori caratterizzati da eccesso di capacità, come quello dell'autotrasporto di merci, in linea di principio non possono essere erogati aiuti per l'acquisto di unità di trasporto.
32. Tuttavia, è possibile concedere aiuti in connessione con l'acquisto di veicoli nuovi, qualora tale incentivo miri a conseguire gli obiettivi generali di tutela dell'ambiente e rappresenti una effettiva compensazione delle spese sostenute per conseguire standard tecnici più elevati di quelli prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria.
33. Sotto questo profilo, va notato che l'aiuto previsto non supererà in alcun caso il massimale istituito dal punto 29 (30 %) e dal punto 35 (maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali per le PMI) della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁵⁾. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) delle «Disposizioni particolari» — imponendo al beneficiario l'obbligo di rottamare o vendere i veicoli sostituiti a paesi non appartenenti all'area CEMT — detta una chiara norma di salvaguardia per impedire che capacità di trasporto dismesse ritornino sul mercato.
34. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) delle «Disposizioni particolari», per gli investimenti che consentono alle imprese di trasporto interessate di adeguare il proprio parco veicoli a standard ambientali più elevati di quelli imposti dalla normativa comunitaria nazionale, la Commissione osserva che il massimale di aiuto proposto (25 % della spesa di investimento documentata) è conforme a quanto previsto dal punto 29 della citata Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

⁽¹³⁾ Per il trasporto combinato, cfr. articolo 43 e articolo 49 del trattato CE e direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38), citata alla nota precedente. Per il trasporto stradale, cfr. regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10) e regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 22 giugno 1993 (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Decisioni della Commissione: 8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); decisione del 4 maggio 1999 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); decisione N 598/98, del 9 dicembre 1998 — Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); decisione C 2/97 del 21 gennaio 1997 — Paesi Bassi (GU C 93 del 22.3.1997, pag. 11).

⁽¹⁵⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

35. Giova inoltre osservare che le spese che possono beneficiare degli aiuti agli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), devono essere limitate ai sovraccosti di investimento sostenuti per conseguire gli obiettivi ambientali.
36. L'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽¹⁶⁾ stabilisce che sono ammissibili aiuti agli investimenti in terreni, edifici, impianti e macchinari. Pertanto, l'aiuto notificato ai fini dell'acquisizione di terreni per le PMI può essere ritenuto compatibile con il trattato poiché il previsto livello della sovvenzione è compatibile con quanto dispone l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. Inoltre, il regime di aiuto notificato rispetta anche le disposizioni degli articoli 7 e 8 del citato regolamento.

Aiuti agli investimenti esclusivamente finalizzati al trasporto combinato

37. Da tempo la Comunità persegue una politica mirante a realizzare un sistema equilibrato di trasporto intermodale: parte integrante di questa politica sono gli interventi diretti a migliorare la competitività del trasporto combinato rispetto al trasporto stradale. Per la Comunità europea la finalità essenziale della politica del trasporto combinato consiste nel trasferire il traffico dalla strada verso altri modi di trasporto. Strumenti comunitari come la direttiva 92/106/CEE del Consiglio mirano a incoraggiare lo sviluppo del trasporto combinato. Anche il recente Libro bianco sulla politica dei trasporti⁽¹⁷⁾ incoraggia l'uso del trasporto su rotaia e di altri modi di trasporto ecocompatibili al fine di creare alternative competitive all'autotrasporto. Lo sviluppo del trasporto combinato è pertanto nell'interesse della Comunità, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
38. In sintonia con la sua prassi consolidata, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato relativi ad investimenti in attrezzature per la movimentazione del carico, gli aiuti per gli investimenti in sistemi ed apparecchiature informatiche e gli aiuti per l'acquisto di unità di carico per il trasporto intermodale debbano essere valutate alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE⁽¹⁸⁾.
39. Le attrezzature per la movimentazione sono essenziali ai fini del buon funzionamento della catena del trasporto combinato. Infatti, il 30% dei costi della rete del trasporto intermodale rispondono ai costi derivanti dalle operazioni di movimentazione dei carichi. Pertanto, gli aiuti di Stato per le attrezzature di movimentazione contribuiscono a ridurre i costi del sistema del trasporto combinato e, quindi, migliorano la sua competitività nei confronti del trasporto su strada. L'intensità dell'aiuto che il regime notificato prevede per gli investimenti in questo tipo di at-

trezzature va considerato in linea con la prassi della Commissione in questo settore⁽¹⁹⁾.

40. Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'aiuto per l'acquisto di attrezzature di movimentazione previsto dal regime in oggetto contribuisca allo sviluppo del settore delle attività di trasporto combinato e non incida sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Tale aiuto beneficia pertanto della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato⁽²⁰⁾.
41. Per quanto attiene gli investimenti in software e hardware, i sistemi di comunicazione e di informazione elettronica sono di importanza essenziale per il successo del trasporto combinato. Un autotrasportatore può seguire facilmente, tramite il conducente dell'autotreno e il suo telefono cellulare, lo svolgimento di una operazione di trasporto stradale in tutta l'Europa. Una operazione equivalente di trasporto combinato dovrebbe poter seguire il container e, eventualmente, il carro ferroviario. Attraverso l'uso dell'elettronica nelle comunicazioni nella catena del trasporto combinato, l'efficienza e l'affidabilità del trasporto combinato può essere notevolmente incrementata, rendendolo più attraente rispetto al trasporto stradale. Pertanto, gli aiuti agli investimenti per i sistemi di informazione nei terminali di trasporto combinato sono una misura di interesse comune.
42. Inoltre, il regime in oggetto prevede che i sistemi informatici che ricevono un contributo devono essere esclusivamente utilizzati nell'ambito del trasporto combinato per essere agevolabili e stabiliscono un'intensità massima di aiuto del 30 %, che è proporzionata alla maggiore spesa necessaria per questi investimenti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo tipo di contributo possieda i requisiti per beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
43. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti in unità di carico intermodali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), delle «Disposizioni particolari», la Commissione ritiene che questo tipo di aiuto possieda i requisiti per beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Come la Commissione ha già indicato nelle sue decisioni relative agli aiuti N 79/97, C 21/98 e N 508/99⁽²¹⁾, gli aiuti agli investimenti in unità per il trasporto combinato possono essere ammessi a determinate condizioni, che nel caso qui in esame risultano soddisfatte. Il regime notificato prevede infatti che vengano sovvenzionati esclusivamente gli investimenti in unità per il trasporto combinato e non i normali container per il

⁽¹⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽¹⁷⁾ Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», doc. COM(2001) 370.

⁽¹⁸⁾ Decisioni della Commissione: 4 maggio 1999, C 21/98 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); 8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); 26 ottobre 1999, N 293/99 — Belgio (VIK) (GU C 55 del 26.2.2000, pag. 11).

⁽¹⁹⁾ Decisioni della Commissione: 9 dicembre 1998, N 598/98 — Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); 8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); 4 maggio 1999 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); 21 dicembre 2000, N 508/99 — Italia — provincia di Bolzano-Alto Adige — Legge 4/97 (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 21).

⁽²⁰⁾ Decisioni della Commissione: 9 dicembre 1998, N 598/98 — Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); 4 maggio 1999, C 21/98 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); 8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); 26 ottobre 1999, N 293/99 — Belgio (VIK) (GU C 55 del 26.2.2000, pag. 11).

⁽²¹⁾ Decisioni della Commissione nei casi: 22 ottobre 1997, N 79/97 — Paesi Bassi (GU C 377 del 12.12.1997, pag. 3); 4 maggio 1999, C 21/98 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); 21 dicembre 2000, N 508/99 — Italia — provincia di Bolzano-Alto Adige — Legge 4/97.

trasporto marittimo, che vengono per la maggior parte utilizzati in attività che non possono definirsi trasporto combinato. L'erogazione di sovvenzioni in eccesso e l'abuso delle sovvenzioni sono esclusi, poiché anche con l'ausilio della sovvenzione, un'unità per il trasporto combinato non risulterà meno costosa di una corrispondente unità per il trasporto su strada.

44. Dato che le unità per il trasporto intermodale sono di regola dal 30 al 50% più costose delle corrispondenti unità per l'autotrasporto, la Commissione può considerare l'intensità dell'aiuto istituita dal regime un contributo allo sviluppo del settore del trasporto combinato il quale, grazie alle disposizioni di salvaguardia che tale regime prevede, non incide sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Pertanto, questo tipo di contributi beneficia della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
45. Anche l'ammodernamento dei carri ferroviari destinati al trasporto combinato allo scopo di ridurre i costi di gestione è considerata una misura che contribuisce allo sviluppo delle attività di trasporto combinato ed è pertanto nell'interesse della politica dei trasporti della Comunità. In questo senso, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ⁽²²⁾, propone, nell'ambito del nuovo programma «Marco Polo» delle «azioni comuni di apprendimento». In generale queste azioni hanno lo scopo di raggiungere, nel settore dei trasporti, il livello di cooperazione necessario per ottimizzare metodi e procedure di lavoro, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del settore stesso. La intensità di aiuto prevista dal regime può anch'essa considerarsi conforme alla prassi attuale della Commissione.

Aiuti agli investimenti specificamente finalizzati alle PMI che trasportano merci e persone

46. Aiuti per edifici, impianti, macchinari ed attrezzature. L'articolo 4, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ritiene ammissibili gli aiuti agli investimenti in terreni, edifici, impianti e macchinari. La intensità dell'aiuto notificato (15% e 7,5% rispettivamente per le piccole e medie imprese) è anch'essa conforme all'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Risultano altresì osservate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso regolamento. Di conseguenza, la misura di aiuto notificata può considerarsi compatibile con il trattato.
47. Aiuti agli investimenti in autoveicoli atti a trasportare fino a nove persone. Il regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti na-

zionali su strada di persone in uno Stato membro ⁽²³⁾ autorizza esclusivamente il trasporto di cabotaggio effettuato con «veicoli» atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso e destinati a tale scopo ⁽²⁴⁾. Pertanto, con riguardo alla sovvenzione concessa a questo tipo di investimenti, e in assenza di una normativa comunitaria che liberalizzi tale mercato, la Commissione ritiene che non esista alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché tale aiuto non incide sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, l'ambito in cui tale aiuto è erogato è geograficamente limitato al territorio della provincia.

Aiuti all'investimento in carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato

48. L'articolo 4, paragrafo 5, del richiamato regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽²⁵⁾ ammette gli aiuti agli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese in «materiale rotabile ferroviario». Tuttavia, la Commissione dubita che l'intensità dell'aiuto notificato (25%) possa ritenersi compatibile con l'intensità massima dell'aiuto stabilita dall'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento (rispettivamente il 15% per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese).

IV. Decisione

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione decide:

- di intimare all'Italia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, di presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della presente lettera e di fornirle tutte le informazioni utili per procedere ad una valutazione dell'aiuto agli investimenti in carri ferroviari e in materiale rotabile nuovo o rigenerato,
- di considerare il resto delle misure di aiuto notificate compatibili con il trattato in virtù delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e di non sollevare alcuna obiezione nei loro confronti.

La Commissione invita le autorità italiane ad inviare senza indugio una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto in questione.

La Commissione desidera ricordare all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e si pregia di richiamare la Sua attenzione sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che prevede che tutti gli aiuti illegittimamente concessi possano essere recuperati presso il beneficiario.»

⁽²³⁾ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10.

⁽²⁴⁾ Decisione della Commissione N 733/2000 — Italia (Liguria) «Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico a mezzo taxi» e decisione della Commissione N 237/99 — Italia (Piemonte) «Regime di sovvenzioni per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale».

⁽²⁵⁾ Regolamento citato alla nota 8.

⁽²²⁾ COM(2002) 54 def.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 242/04)

Data di adozione della decisione: 6.9.2002

Stato membro: Italia (Provincia di Trento)

N. dell'aiuto: N 229/2002

Titolo: Legge 17/1998: Aiuti agli agricoltori di montagna (modifica)

Obiettivo: Aiuti al settore forestale e opere pubbliche che non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

Fondamento giuridico: Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura»

Stanziamiento: Indeterminato

Intensità o importo dell'aiuto: Per le misure forestali: 50 % dell'acquisto di terre e 100 % dei costi legali/amministrativi per il riordino fondiario

Durata: Indeterminata

Altre informazioni: L'articolo 7 della legge 17/98 non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 6.9.2002

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 242/02

Titolo: Aiuti al finanziamento degli investimenti delle distillerie viticole destinati agli alcolometri

Obiettivo: Migliorare il controllo della produzione di alcole vinico

Stanziamiento: 1 milione di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 6.9.2002

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 327/02

Titolo: Iniziativa per la qualità delle carni bovine nell'Irlanda del Nord

Obiettivo: Il regime è volto a favorire la conoscenza delle moderne tecniche riproduttive negli allevamenti dell'Irlanda del Nord e migliorare la qualità dei riproduttori

Fondamento giuridico: Administrative scheme, in accordance with the Northern Ireland Appropriation Order 2002

Stanziamiento: 2 milioni di GBP all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Dal 2002/2003 al 2006/2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 6.9.2002

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 393/02

Titolo: Servizio di consulenza aziendale per gli agricoltori colpiti dal divieto di utilizzare i rifiuti alimentari per l'alimentazione dei suini

Obiettivo: L'obiettivo del regime è di fornire un servizio di consulenza gratuito agli agricoltori colpiti dal divieto di utilizzare i rifiuti alimentari per l'alimentazione dei suini

Fondamento giuridico: Non-statutory initiative under the Animals By-products (Amendment) (England) Order 2001

Stanziamiento: 104 000 GBP

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Un anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

(2002/C 242/05)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione ⁽¹⁾ (la «decisione di base»), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽²⁾, che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio ⁽³⁾, verrà trattata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ (il «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽⁵⁾.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Novolipetsk Iron and Steel Corp. (NLMK) («il richiedente»), un esportatore russo.

Con la domanda è chiesto il riesame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia (in appresso «prodotto in questione»), attualmente classificabili nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 10. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, istituito dalla decisione n. 303/96/CECA della Commissione ⁽⁶⁾. Con la medesima decisione, sono stati accettati impegni offerti in relazione a dette importazioni. Inoltre, nel 2001, sono stati avviati un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio ⁽⁷⁾, i cui esiti non sono ancora noti.

4. Motivi del riesame

Il richiedente fornisce prove sufficienti del fatto che per eliminare il dumping non è più necessario mantenere la misura ai livelli attuali. In particolare, diversamente dall'inchiesta originale, il richiedente dimostra, sulla base di validi elementi, di soddisfare i criteri per lo status di economia di mercato. Egli inoltre fornisce e documenta un calcolo del dumping basato su un confronto tra il valore normale ed un prezzo all'esportazione rilevato dalle proprie esportazioni. Da un opportuno confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il margine di dumping risulta essere notevolmente inferiore all'attuale livello della misura per l'intero paese.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.

⁽⁷⁾ L'avviso di apertura relativo a questi riesami è stato pubblicato nella GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

5. Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne l'unico richiedente.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

c) Selezione del paese ad economia di mercato

Qualora occorressero informazioni da un paese analogo, la Commissione intende utilizzare il Brasile quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Russia. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

d) Status di economia di mercato

Qualora il richiedente asserisca di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e fornisca sufficienti elementi di prova in merito, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità russe un formulario di domanda. Se il richiedente intende presentare una domanda debitamente motivata, deve farlo entro il termine specifico stabilito al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

6. Termini

a) Termini generali

i) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario di cui al paragrafo 5, lettera a), e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

ii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate all'inchiesta possono presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile quale paese che, come risulta al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, si intende considerare come paese analogo. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

c) Scadenza specifica per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

Una domanda per il riconoscimento di status di economia di mercato debitamente motivata, come menzionato al precedente paragrafo 5, lettera d), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
DG Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2002/40/CE del Consiglio

(2002/C 242/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione relativa all'uso della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50304:2001 Forni elettrici per uso domestico — Metodi per la misura del consumo di energia		Nessuno	—

⁽¹⁾ OEN (Organismi europei di normalizzazione):

— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).

— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>).

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Avviso di scadenza di misure antidumping

(2002/C 242/07)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

Il riesame intermedio parziale avviato ⁽³⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 per valutare l'adeguatezza dei dazi in vigore in relazione alle merci importate che sono state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica è pertanto concluso.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Corindone artificiale	Repubblica popolare cinese	Dazio	Regolamento (CE) n. 1951/97 (GU L 276 del 9.10.1997)	10.10.2002

⁽¹⁾ GU C 10 del 12.1.2002, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU C 140 del 13.6.2002, pag. 10.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Fondazione europea per la formazione professionale adotta il codice di buona condotta amministrativa

(2002/C 242/08)

La Fondazione ha adottato un codice di buona condotta amministrativa per le sue relazioni con il pubblico. Il testo completo si trova al seguente indirizzo:

<http://www.etf.eu.int>

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa del Regno del Belgio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria

(2002/C 242/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione R(85) 11 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla posizione della vittima nell'ambito del diritto e del processo penale del 28 giugno 1985 raccomanda ai governi degli Stati membri di esaminare gli eventuali vantaggi di programmi di mediazione e di conciliazione.
- (2) La dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi basilari di giustizia relativi alle vittime di reati e abusi di potere, del 29 novembre 1985, sollecita l'uso, se del caso, di meccanismi informali per la composizione delle controversie, tra cui la mediazione, l'arbitrato e il diritto consuetudinario o le prassi locali per facilitare la conciliazione e il risarcimento delle vittime.
- (3) La raccomandazione R(87) 21 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'assistenza alle vittime e alla prevenzione della vittimizzazione, del 17 settembre 1987, raccomanda ai governi degli Stati membri di incoraggiare, su scala nazionale o locale, gli esperimenti di mediazione tra l'autore del reato e la vittima e di valutare i risultati per accertare in particolare fino a che punto siano stati presi in considerazione gli interessi della vittima.
- (4) Le regole minime delle Nazioni Unite del 1990 concernenti i provvedimenti non detentivi sottolineano l'importanza di un maggiore coinvolgimento della collettività nell'amministrazione della giustizia penale e la necessità di stimolare negli autori di reati il senso di responsabilità verso le vittime e verso la società nel suo insieme.
- (5) La raccomandazione R(92) 16 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alle norme europee sulle sanzioni e misure a livello di collettività considera le sanzioni e misure la cui esecuzione avviene nella collettività come mezzi importanti per combattere la criminalità e per evitare gli effetti negativi della detenzione.
- (6) Il piano d'azione di Vienna stabilisce al paragrafo 19 che «le norme procedurali devono offrire ovunque le stesse garanzie, in modo da evitare ai cittadini disparità di trattamento in funzione del giudice che si occupa del loro caso».
- (7) La risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo e all'attuazione di misure di mediazione e di giustizia riparatoria nell'ambito della giustizia penale fa appello agli Stati, alle organizzazioni internazionali e ad altri organi affinché si scambino informazioni ed esperienze in materia di mediazione e di giustizia riparatoria.
- (8) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale intitolata «Vittime di reati nell'Unione europea: Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere» del 14 luglio 1999 afferma che la mediazione tra vittima e autore del reato potrebbe essere un'alternativa a procedure penali lunghe e scoraggianti, nell'interesse delle vittime, in quanto renderebbe possibile il risarcimento dei danni o il recupero degli oggetti sottratti al di fuori del normale procedimento penale.
- (9) La raccomandazione R(99) 19 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale stabilisce principi di cui gli Stati membri dovrebbero tener conto nello sviluppare la mediazione nelle questioni penali.
- (10) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha stabilito al punto 30 delle conclusioni che gli Stati membri dovrebbero istituire procedure extragiudiziali alternative.
- (11) La risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sui principi di base circa l'uso dei programmi della giustizia riparatoria nelle questioni penali invita gli Stati a continuare lo scambio di informazioni e di esperienze sulla mediazione e la giustizia riparatoria.
- (12) La risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell'Unione europea ⁽¹⁾, afferma l'importanza di promuovere i diritti delle vittime di reati.

⁽¹⁾ GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 304.

(13) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾ afferma, all'articolo 10, che gli Stati membri devono cercare di promuovere la mediazione nei procedimenti penali per i reati ai quali essi ritengano che si possa applicare questo genere di misure e garantire che siano presi in considerazione eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso di tale mediazione nei procedimenti penali. A norma dell'articolo 17 ciascuno Stato membro cerca di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per ottemperare a detto articolo 10 prima del 22 marzo del 2006.

(14) L'iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia di istituire una rete europea di prevenzione della criminalità, concretizzatasi nella decisione 2001/427/GAI ⁽²⁾, è un eccellente esempio delle modalità con cui si può svolgere stabilmente tra gli Stati membri la cooperazione su taluni argomenti. L'inclusione della mediazione con i giovani e della mediazione sociale nel primo programma di lavoro della rete europea di prevenzione della criminalità prova il crescente interesse per i modi alternativi di esercizio del diritto penale.

(15) Tuttavia occorre sottolineare che l'eventuale capacità di prevenzione della mediazione in particolare e della giustizia riparatoria in generale è soltanto uno degli aspetti del più ampio approccio della giustizia riparatoria, che si applica alla criminalità, alla giustizia penale e al procedimento penale nel suo insieme. La giustizia riparatoria si basa su un approccio ampio in cui la riparazione materiale e immateriale dei rapporti disturbati tra la vittima, la collettività e l'autore del reato costituisce il principio guida generale del procedimento penale.

(16) Benché finora la giustizia riparatoria abbia trovato espressione principalmente in varie forme di mediazione tra vittime e autori dei reati (mediazione vittima — autore del reato), sempre più spesso si applicano altri metodi, come ad esempio la consultazione familiare di gruppo. Governi, forze di polizia, autorità giudiziarie competenti in materia penale, autorità specializzate, servizi di assistenza e sostegno alle vittime, servizi di assistenza agli autori di reati, ricercatori e cittadini, tutti sono implicati in questo processo.

(17) La presente iniziativa è stata presa previa consultazione col Forum europeo per la mediazione tra vittima e autore del reato e la giustizia riparatoria, un'organizzazione non governativa che ha esperienza nel settore della giustizia riparatoria,

DECIDE:

Articolo 1

Rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria

1. È istituita una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria, in seguito denominata «rete».

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.

2. Il corretto funzionamento della rete è assicurato dai rappresentanti nazionali della stessa, a norma della presente decisione.

Articolo 2

Oggetto

Ai fini della presente decisione la giustizia riparatoria si richiama a una visione complessiva del procedimento penale in cui si dà la priorità alle esigenze della vittima e si dà un rilievo positivo al senso di responsabilità dell'autore del reato; essa copre una serie di concetti pertinenti alle varie forme di sanzione e di gestione dei conflitti nelle fasi successive di un procedimento penale o in connessione con esso.

Articolo 3

Obiettivo della rete

La rete contribuisce a sviluppare, sostenere e promuovere i vari aspetti della giustizia riparatoria all'interno degli Stati membri e a livello di Unione europea. Per perseguire tale obiettivo il sostegno legislativo e quello logistico alle autorità giudiziarie penali costituisce un importante strumento.

Articolo 4

Compiti ed attività

Al fine di conseguire l'obiettivo dell'articolo 3, la rete svolge in particolare i seguenti compiti ed attività:

- a) funge da punto di informazione. A tal fine, raccoglie, analizza e valuta le informazioni e i dati sulle prassi esistenti della giustizia riparatoria e la loro evoluzione negli Stati membri, allo scopo di contribuire all'elaborazione di norme in materia di migliori prassi e di sostenere le future iniziative nazionali ed europee. La rete assiste inoltre il Consiglio e gli Stati membri con questionari sulle prassi della giustizia riparatoria;
- b) elabora meccanismi per distribuire e comunicare le suddette informazioni e i dati alle autorità a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale nonché ad altri governi o organizzazioni non governative, gruppi, reti o forum che abbiano interesse per la giustizia riparatoria o lavorino in questo ambito;
- c) facilita lo scambio di informazioni, esperienze e contatti fra le autorità europee, regionali, nazionali e locali e le istituzioni, le agenzie, i gruppi, le reti e i singoli individui interessati alla giustizia riparatoria;
- d) promuove la ricerca sulla giustizia riparatoria e a questo scopo contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori della ricerca in questo campo;

- e) contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori di formazione e valutazione nel campo della giustizia riparatoria;
- f) organizza conferenze, seminari, incontri e altre iniziative al fine di far progredire le prassi in materia di giustizia riparatoria e incentivare e favorire lo scambio di esperienze e migliori prassi;
- g) promuove la cooperazione con i paesi candidati, i paesi terzi e gli organismi e le organizzazioni internazionali;
- h) fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, ove necessario e a loro richiesta, al fine di assisterli in merito a qualsiasi questione riguardante la giustizia riparatoria;
- i) rende conto ogni anno al Consiglio delle sue attività tramite le competenti strutture operative e indica i settori d'intervento prioritari del suo programma di lavoro per l'anno successivo. Il Consiglio prende atto della relazione, l'approva e la trasmette al Parlamento europeo.

L'interpretazione, l'esecuzione e lo sviluppo nei fatti dei compiti e delle attività di cui al presente articolo sono condizionati e dipendono dai contributi volontari degli Stati membri.

Articolo 5

Cooperazione

Dato l'intrinseco orientamento al coinvolgimento della collettività e il livello ancora embrionale di evoluzione della giustizia riparatoria, la rete, nello svolgere i compiti descritti all'articolo 4, deve prestare particolare attenzione alla cooperazione e alla promozione degli scambi con le organizzazioni non governative attive nel settore della giustizia riparatoria. Perché la rete possa conseguire i propri obiettivi nel modo più efficace e valido, essa può decidere di fare appello alle conoscenze e all'esperienza delle organizzazioni non governative che lavorano nel settore della giustizia riparatoria e addirittura di cooperare con esse in modo più strutturato.

Articolo 6

Composizione della rete

1. La rete consiste dei punti di contatto designati dagli Stati membri. La Commissione e i paesi candidati all'adesione alle Comunità europee possono a loro volta designare un punto di contatto.
2. Ciascuno Stato membro designa tre punti di contatto, al massimo.

3. I punti di contatto includono almeno un rappresentante delle autorità nazionali competenti in materia di giustizia riparatoria e dei suoi molteplici aspetti.

4. Gli Stati membri possono anche designare come punti di contatto ricercatori, operatori della giustizia riparatoria o altri protagonisti del settore.

5. Gli Stati membri garantiscono che i ricercatori, gli operatori della giustizia riparatoria e altri protagonisti del settore, come le autorità locali e le organizzazioni non governative siano coinvolti tramite punti di contatto designati.

6. Ciascuno Stato membro garantisce che i suoi punti di contatto possiedano una conoscenza sufficiente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea per facilitare il funzionamento pratico della rete ed in particolare il contatto con gli altri punti.

Articolo 7

Funzionamento

1. La rete si riunisce per la prima volta il ...
2. La rete si riunisce almeno una volta per semestre, su convocazione della presidenza in carica del Consiglio. Un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio presiede la riunione dei rappresentanti nazionali della rete.
3. La rete può decidere di affidare il segretariato della rete stessa a un punto di contatto nazionale.
4. I rappresentanti nazionali della rete decidono circa il programma annuale della stessa, incluso un piano finanziario. In particolare essi stabiliscono:
 - i settori prioritari da esaminare al fine di intervenire, tenendo presenti gli articoli 10 e 17 della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI,
 - le principali iniziative specifiche da svolgere (conferenze, seminari, programmi di ricerca, programmi di formazione),
 - la creazione, la struttura e lo sviluppo di un sistema elettronico di scambio di informazioni e un sito Web.

I rappresentanti nazionali redigono inoltre la relazione annuale sulle attività della rete. Essi redigono il regolamento interno, che è adottato all'unanimità.

5. Il finanziamento della rete può essere soggetto a una decisione del Consiglio.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 8

Fatto a ...

Valutazione

Il Consiglio procede alla valutazione delle attività e del finanziamento della rete nel triennio successivo all'adozione della presente decisione.

Per il Consiglio

Il Presidente

...

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(2002/C 242/10)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

10 settembre e 1° ottobre 2002

Regolamento (CE) n./ decisione del	Lotto	Azione n.	Beneficiario/ destinazione	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (EUR/t)
379/2002	B	294/01	EuronAid/Eritrea	HCOLZ	810	EMB	CEBAG BELGIUM NV — ANTWERPEN (B)	736,95
10.9.2002	A	373/01, 2002SSI004	EuronAid/. . .	SUB	104	EMB	n. a.	(¹)
	B	364/01	UNRWA/Libano	SUB	64	DEST	MUTUAL AID ADM. SERVICES NV — ANTWERPEN (B)	355,00
	C	365/01	UNRWA/Siria	SUB	64	DEB	MUTUAL AID ADM. SERVICES NV — ANTWERPEN (B)	356,00
	D	366/01	UNRWA/Giordania	SUB	100	DEST	MUTUAL AID ADM. SERVICES NV — ANTWERPEN (B)	386,00
	E	367/01	UNRWA/Israele	SUB	42	DEB	MUTUAL AID ADM. SERVICES NV — ANTWERPEN (B)	349,00
1646/2002	A	370/01	EuronAid/Haiti	PISUM	637	EMB	n. a.	(¹)
1647/2002	A	375/01	WFP/Sierra Leone	SMAI	7 000	DEB	CER. FAR. SRL — PORDENONE (I)	281,75
	B	372/01	EuronAid/Haiti	CBL	1 197	EMB	EURICOM SPA — VERCELLI (I)	247,50
	C	371/01	EuronAid/Haiti	FBLT	220	EMB	UNITED BELGIAN MILLS NV — ANTWERPEN (B)	189,75

n. a. Fornitura non aggiudicata.

(¹) Seconda scadenza per la presentazione delle offerte: 15 ottobre 2002.

BLT:	Frumento tenero	FABA:	Fave (<i>Vicia faba major</i>)	Lsub1:	Alimento per lattanti
DUR:	Frumento duro	FEQ:	Favette (<i>Vicia faba equina</i>)	Lsub2:	Alimento di proseguimento
ORG:	Orzo	PISUM:	Piselli spezzati	LHE:	Latte ad alto valore energetico
MAI:	Granturco	SUB:	Zuccheri bianchi	AC:	Alimento composto
SEG:	Segala	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	PAL:	Paste alimentari
SOR:	Sorgo	HTOUR:	Olio di girasole raffinato	SAR:	Conserven di sardine
CBR/M/L:	Riso lavorato a grani tondi, medi o lunghi	HOLI:	Olio d'oliva	CM:	Conserven di sgombro
RPR/M/L:	Riso parboiled a grani tondi, medi o lunghi	HMAI:	Olio di granturco	CB:	Comed beef
BRI:	Rotture di riso	HSOJA:	Olio di soia	BPJ:	Conserven di carni bovine
FBLT:	Farina di frumento tenero	LEP:	Latte scremato in polvere	PFB:	Pasticcio di fegato di bovino
FMAI:	Farina di granturco	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	CP:	Conserven di carni suine
FSEG:	Farina di segala	LDEP:	Latte semiscremato in polvere	PPF:	Pasticcio di fegato di suino
SDUR:	Semola di frumento duro	LENP:	Latte intero in polvere	CV:	Conserven di pollame
SMAI:	Semola di granturco	B:	Burro	DEST:	Franco destino
FHAF:	Fiocchi d'avena	BO:	Butteroil	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
CT:	Concentrato di pomodoro	FETA:	Formaggio del tipo feta	DEN:	Reso porto di sbarco — franco nave
PT:	Pomodori in polvere	FROF:	Formaggio fuso	EMB:	Reso porto d'imbarco
COR:	Uva secca di Corinto	BABYF:	Alimento per lo svezzamento a base di cereali	EXW:	Franco fabbrica
		BISC:	Biscotti		
		WSB:	Miscela frumento-soia		